

*Conferenza Episcopale Italiana*

COMITATO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Roma, 22 marzo 1986

Circolare n. 10 (con allegato)

1. Iscrizione degli Istituti p.s.c. nel Registro delle Persone Giuridiche -

Il Comitato è grato agli Istituti diocesani e interdiocesani per le molteplici segnalazioni ricevute a proposito degli atteggiamenti tenuti dalle cancellerie dei Tribunali interessati di fronte alle domande di iscrizione presentate ai sensi delle indicazioni date nella Circolare n.9 (cf. pagg. 1 e 2).

Come si aveva ragione di immaginare, è apparsa una disparità di prassi per taluni profili molto rilevante.

Il Comitato si è dato perciò premura di prendere contatto con la Direzione Generale degli Affari Civili del Ministero di Grazia e Giustizia al fine di ottenere da parte dell'Amministrazione centrale l'emanazione di precise e univoche disposizioni in materia.

Sono state ricevute ampie assicurazioni al riguardo. Non appena il competente Ministero avrà provveduto a dare le auspiccate disposizioni, sarà cura del Comitato di farle conoscere agli Istituti.

Con l'occasione si rammenta che, nel frattempo, la mancata iscrizione non comporta di per sé alcun impedimento al compimento di negozi giuridici da parte degli Istituti, come appare chiaramente dal disposto del comma terzo e quarto dell'art. 6 della Legge n. 222/85.

2. Variazioni nella composizione del Consiglio di Amministrazione degli Istituti p.s.c. -

Nel caso in cui intervengano variazioni nella composizione del Consiglio di Amministrazione degli Istituti (per morte o per rinuncia di

un membro, per revoca del mandato ad un membro, per mutazione nelle cariche di Presidente o di Vice - Presidente), l'Istituto interessato deve :

- a) dare in ogni modo comunicazione della variazione intervenuta al Ministero dell'Interno: la comunicazione deve essere fatta per lettera dal legale rappresentante dell'Istituto e indirizzata al Ministro dell'Interno, ma deve essere trasmessa in duplice copia alla C.E.I. - Comitato per il Sostentamento del Clero - che provvederà a inoltrarla al Ministero; sarà poi cura del medesimo Ministero dare comunicazione conforme alla Prefettura interessata;
- b) dare comunicazione della variazione avvenuta alla cancelleria del Tribunale, entro il termine di 15 giorni, se è già avvenuta l'iscrizione dell'Istituto stesso nel Registro delle Persone Giuridiche.

### 3. Certificazione della rappresentanza legale degli Istituti p.s.c.-

In risposta a quesiti ricevuti in proposito, si precisa che:

- a) se è già avvenuta l'iscrizione dell'Istituto nel Registro delle Persone Giuridiche, competente a rilasciare la certificazione della rappresentanza legale (e dei relativi poteri) è la cancelleria del Tribunale presso il quale l'Istituto è iscritto;
- b) fino al momento dell'iscrizione (che dovrà essere effettuata, in ogni modo, entro il 31 dicembre 1989), la certificazione deve essere richiesta alla Prefettura competente.

### 4. Ulteriore avvertenza circa i provvedimenti per il riconoscimento degli enti parrocchia -

Come si è già segnalato nella precedente Circolare n. 2 del 12 luglio 1985 (cf. pag. 21), è importante che gli E.mi Vescovi approfittino della occasione che si presenta di determinare, ai sensi dell'art. 29 delle Norme, la sede e la denominazione delle parrocchie, per procedere all'ordinato riassetto del territorio diocesano e delle circoscrizioni parrocchiali.

Nei contatti avuti con il Ministero dell'Interno si è chiarito che non è necessario erigere un ente parrocchia direttamente corrispondente ad una chiesa parrocchiale che viene estinta.

E' invece possibile:

- che una chiesa parrocchiale si estingua senza che venga eretto un corrispondente ente parrocchia: in tal caso il patrimonio dell'ente e stinto verrà assegnato dal Vescovo all'ente parrocchia o agli enti parrocchia al quale (o ai quali) il Vescovo stesso attribuirà la circoscrizione (o parte della circoscrizione) territoriale della chiesa parrocchiale estinta;
- che una chiesa parrocchiale si estingua a seguito della creazione al suo posto non di un solo ente parrocchia ma di due o più: in questo caso il patrimonio dell'ente estinto potrà essere attribuito dal Vescovo in parte all'uno e in parte all'altro degli enti parrocchia e retti oppure interamente ad uno solo di essi.

E' però essenziale in ciascuno dei casi elencati che il Vescovo nel suo provvedimento canonico individui in modo inequivocabile i beni attribuiti a ciascuno degli enti parrocchia eretti. A tal fine si suggerisce di non basare l'identificazione dei beni stessi sui soli dati catastali, che si prestano ad inevitabili errori anche di semplice trascrizione, ma che si alleggi al decreto una perizia tecnica ( possibilmente giurata ) oppure che si spinga l'analisi descrittiva fino a individuare almeno tre confini precisi del perimetro dell'area a ciascun ente attribuita.

Si segnala che il semplice errore nella scritturazione di un numero di particella catastale può comportare difficoltà al momento delle volture catastali e, con conseguenze più gravi, nelle trascrizioni da effettuare nei Registri Immobiliari presso le competenti Conservatorie.

##### 5. Adempimenti relativi ai benefici estinti, alle parrocchie e alle chiese parrocchiali -

Il Comitato si permette di ricordare le due importanti scadenze indicata nella Circolare n. 9 (cf. pagg. 4 e 5) in relazione all'invio dei

decreti contenenti l'elenco degli enti beneficiari estinti (31 maggio p.v.) e del decreto contenente la denominazione e la sede delle parrocchie e l'elenco delle chiese parrocchiali che si estinguono (30 giugno p.v.).

Nell'occasione si precisa che detti documenti, analogamente a quanto richiesto per le pratiche di riconoscimento civile degli Istituti, devono essere inviati in 6 copie.

(1)

#### 6. Titoli di Stato nominativi (Debito Pubblico) -

Con riferimento a quanto annunciato nella Circolare n. 9 dell'11 febbraio 1986 (cf. pag. 11, n. 5), il Comitato è in grado di comunicare che i contatti avviati con il Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Debito Pubblico - hanno portato a un'utile chiarificazione dei problemi relativi alle diverse specie di titoli nominativi già intestati agli enti ex beneficiari.

Le indicazioni in proposito sono contenute nella Circolare del Ministero del Tesoro n. 1589 inviata in data 28 febbraio 1986 alle Direzioni Provinciali del Tesoro, che viene qui allegata (cf. All. 1).

Per le procedure relative alle operazioni di tramutamento al portatore o di rimborso di certificati nominativi intestati agli enti già beneficiari ci si attenga dunque a quanto disposto in detta Circolare ministeriale.

#### 7. Indicazioni in tema di condono edilizio -

Come è noto, i soggetti interessati sono tenuti a provvedere agli adempimenti necessari per fruire del condono edilizio (Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni).

In proposito sono pervenute al Comitato diverse richieste di chiarimento e di orientamento circa i beni ex beneficiari che rientrano nelle fattispecie previste dalle leggi citate. Si chiede in particolare se l'I.D.S.C., subentrato nella proprietà di detti beni, sia tenuto alle procedure e agli oneri del condono edilizio o se invece questi ricadano su altri soggetti interessati.

Le indicazioni orientative del Comitato sono le seguenti:

- a) quando si tratta di beni, di cui si prevede con una certa sicurezza la permanenza nel patrimonio dell'Istituto, la procedura deve essere iniziata dall'I.D.S.C. nei termini di legge. Le relative spese e la somma dovuta a titolo di oblazione resteranno a suo carico.
- b) Quando si tratta di beni, di cui si prevede con una certa sicurezza il ritrasferimento, mediante decreto vescovile, a diocesi, parrocchie o capitoli non soppressi a norma dell'art. 29, comma quarto della Legge n. 222/1985, ragioni di equità inducono a ritenere che l'onere della domanda e della relativa oblazione gravi sull'ente a cui saranno ritrasferiti i beni in questione (il quale spesso si identifica, in concreto, con l'ente che attualmente fruisce del bene: ad es. la parrocchia per quanto riguarda chiesa, canonica, opere parrocchiali, ecc.). Ciò sembra in fatti ragionevole, non appena si consideri che da un lato la permanenza di tali beni in proprietà dell'I.D.S.C. soltanto per pochi mesi rende incongruo l'accollo di un onere che apparirebbe in concreto sproporzionato, e dall'altro il fatto che la legge attribuisce a qualsiasi "soggetto interessato" la possibilità di inoltrare la domanda il con dono (cf. art. 31, comma terzo, della Legge 47/85).
- c) Quando si tratta di beni, la cui destinazione ultima appare invece in certa, non essendo del tutto chiaro se rientrano nelle categorie di be ni ritrasferibili previste dal citato art. 29, comma quarto, la soluzione andrà cercata caso per caso, tenendo conto che, soprattutto a riguardo dei beni in sé redditizi, l'opportunità di sottrarsi al rischio della non commercialità del bene (chè questo sarebbe l'effetto di un con dono necessario non richiesto) può in concreto prevalere sull' onere, pur in sé discutibile, che ci si assume.
- In ogni modo, trattandosi spesso di situazioni complesse, è da raccomandare la ricerca, in dialogo con tutte le parti implicate, delle soluzioni più rispondenti in concreto all'equità canonica, particolarmente quando siano in gioco gravi e documentati motivi di ordine pastorale.

## 8. Alienazioni -

1. A seguito del riconoscimento civile degli Istituti p.s.c. (i relativi decreti ministeriali sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, Suppl. Ordinario n.1 del 7.1.1986) deve considerarsi cessato il controllo dello Stato sulle alienazioni di beni già appartenenti ai benefici estinti.

Ai sensi dell'art. 11 lett. b dello Statuto degli Istituti p.s.c. ri cognito dalla Santa Sede, i Consigli di Amministrazione di questi enti so no però tenuti ad ottenere per questi atti le debite autorizzazioni ca no nociche e possono deliberare l'esecuzione di tali negozi soltanto se "i nerenti alle attività istituzionali".

Si ricorda a questo proposito che l'art. 2 dello Statuto degli Istituti precisa che essi possono "...compiere tutti gli atti di natura mobiliare o immobiliare necessari o utili...per la migliore realizzazione dei fini istituzionali...", che sono definiti nell'articolo stesso (sostentamento del clero che svolge servizio a favore della diocesi ed eventuali funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il Clero).

2. D'altra parte, allo stato delle procedure, non è stata ancora completata la serie di adempimenti necessari in ordine al trasferimento-avvenuto "ope legis"- dei patrimoni ex beneficiari agli Istituti diocesani p.s.c.. Dispone infatti l'art. 31, comma secondo delle Norme che le trascrizioni e le volture catastali relative a detti trasferimenti avvengono sulla base dei decreti di cui all'art. 28 e, come è noto, il decreto portante l'elenco dei benefici estinti non è stato ancora emanato dagli E.mi Vescovi e dovrà poi fare oggetto di riconoscimento civile con decreto del Ministro dell'Interno entro i sessanta giorni successivi.

3. Il Comitato, con l'ausilio del parere di autorevoli esperti, sta approfondendo l'esame dei delicati problemi che si pongono in relazione alle alienazioni che, prima dell'entrata in vigore della Legge 222/85, avevano fatto oggetto di promesse di vendita, talora con autorizzazione dell'Autorità ecclesiastica competente.

Esso si riserva di portare a conoscenza degli E.mi Vescovi i risultati di questi studi nel più breve tempo possibile.

4. D'altra parte, nello stato attuale di attuazione delle formalità imposte dalla nuova normativa per il completamento dei trasferimenti ex art. 28 della Legge 222/85, per l'effettuazione di eventuali atti notarili di alienazione ci si urterebbe senza dubbio contro la difficoltà derivante dalla mancata trascrizione dell'atto di acquisto da parte dell'Istituto (cioè del decreto vescovile sopra richiamato portante l'elenco dei benefici estinti), che priverebbe di effetto (art. 2688, comma primo Cod.Civ.) la successiva trascrizione della vendita per difetto della necessaria continuità delle trascrizioni.

Da numerose segnalazioni pervenute al Comitato è risultato che i Notai sono particolarmente attenti alla sussistenza di tale continuità delle trascrizioni e quindi nello stato attuale non procedono di regola a perfezione tali stipulazioni.

Si consiglia pertanto di attendere il completamento delle procedure secondo la cronologia suggerita nella precedente Circolare n. 9 e richiamata al punto 5 della presente Circolare.

### 9. Aggiornamento dei dati relativi ai sacerdoti -

A partire dalla seconda metà di giugno, l'Istituto centrale comincerà ad inviare agli Istituti diocesani dei modelli su ciascuno dei quali vengono riportati, per singolo sacerdote, i dati già trasmessi dalle Curie diocesane nelle schede anagrafiche per il censimento.

I dati contenuti su tali modelli (o tabulati) rappresentano lo specchio di quanto è stato memorizzato, dopo le operazioni di acquisizione e controllo, nell'archivio centrale e quindi si pone l'esigenza di verificare che i dati medesimi siano esatti e completi in relazione alle esigenze dei successivi passi operativi.

In attesa dei modelli sarebbe, peraltro, opportuno che venga iniziata fin d'ora, presso gli Istituti diocesani, una attività di raccolta e sistemazione dati, finalizzata appunto alle operazioni di verifica e di aggiornamento (utilizzando come base la copia delle schede che furono compilate). Ciò per accelerare, successivamente, l'esame ed il completamento dei modelli.

I dati di cui si sottolinea, fin da questo momento, l'importanza si riferiscono, in particolare, al

- profilo anagrafico: cognome, nome, data e luogo di nascita, incarichi attualmente svolti nell'ambito della Diocesi e rilevanti per il sistema;
- profilo fiscale : codice fiscale e misura delle detrazioni fiscali cui si ha attualmente diritto a norma di legge;
- profilo reddituale: remunerazione ricevuta dall'Ente ecclesiastico presso il quale il sacerdote presta il suo servizio ministeriale;  
stipendi ricevuti da soggetti diversi dagli Enti ecclesiastici;  
importo delle pensioni percepite, con l'indicazione dell'Ente erogatore e del tipo di pensione (il computo di queste voci è da effettuare in funzione delle decisioni dei Vescovi);
- profilo contributivo: obbligo del versamento dei contributi al Fondo Clero; esonero dal versamento dei contributi al Fondo Clero; cessazione dell'obbligo del versamento dei contributi al Fondo Clero in dipendenza della titolarità di una pensione a carico del Fondo stesso.

Dovrà altresì essere verificata, con riferimento a ciascun sacerdote, la posizione del medesimo, al 31 maggio 1986, rispetto al diritto alla congrua e rilevata la titolarità dell'intestazione di un conto corrente (numero) presso un Istituto bancario (denominazione e localizzazione).

A quest'ultimo riguardo gli Istituti diocesani dovranno svolgere una appropriata azione nei confronti dei sacerdoti sprovvisti di c/c bancario affinché provvedano ad accenderne uno presso un qualsiasi Istituto di credito di loro fiducia fra quelli che hanno una presenza diffusa su tutto il territorio della Diocesi.

In vista del successivo adempimento della compilazione del documento "stato previsionale" sarà, altresì, opportuno che gli Istituti diocesani predispongano gli elementi da cui possano discendere, anche se in misura ancora approssimata, una prima valutazione della redditività dei beni facenti parte del patrimonio di ciascun Istituto e dei primi orientamenti programmatici che ciascuno di essi intende proporre tanto per l'incremento della redditività patrimoniale quanto per le spese indispensabili di conservazione dei cespiti patrimoniali.

#### 10. Conto corrente postale -

Si comunica che l'Istituto centrale p.s.c. ha acquisito in questi giorni un proprio Conto corrente postale presso l'Ufficio postale Roma Centro, intestato a : Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero - Via Aurelia 481, 00165 ROMA - n. 60263004.

Detto C.C.P. potrà essere utile, oltre che per i versamenti che si renderanno necessari nei rapporti con gli Istituti diocesani, anche per eventuali offerte che singoli o enti volessero fare sin d'ora in favore del sostentamento di tutto il clero italiano in servizio alle diocesi, anche se soltanto a partire dall'anno 1989 (denuncia dei redditi da compilare nel 1990) le offerte così indirizzate saranno deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, fino all'importo di due milioni.

Si consigliano i singoli Istituti diocesani di munirsi, se lo crederanno opportuno, di un proprio Conto corrente postale presso il locale Ufficio delle Poste. Il numero del Conto potrà essere utilmente riportato sulla carta da lettera intestata di ciascun Istituto.



(1) **Avvertenze:**

a) Si ricorda che eventuali intestazioni di beni al soggetto "Curia" (o "Curia Vescovile") debbono considerarsi equivalenti alla intestazione Mensa (o Mensa Vescovile).

Conseguentemente il soggetto "Curia" (o Curia Vescovile") va incluso nell'elenco degli enti beneficiari estinti.

b) Si raccomanda di includere nell'elenco delle Chiese parrocchiali che si estinguono anche le Chiese parrocchiali la cui personalità giuridica sia difficilmente dimostrabile tanto per il decorso del tempo quanto per sopravvenuta irreperibilità dei documenti.

In questo modo vien definito una volta per tutte lo stato giuridico della Chiesa parrocchiale (essa viene trasferita dall'ente parrocchia con il suo patrimonio) in linea con la "ratio legis" che mira al chiarimento e alla semplificazione dell'assetto degli enti ecclesiastici.



# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE  
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione I

Roma, 28 febbraio 1986

Protocollo n. 572

Posizione n. 27/130

## OGGETTO

Legge 20 maggio 1985 n. 222 recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. Operazioni di tramutamento al portatore o di rimborso di titoli nominativi di debito pubblico intestati ad enti beneficiari.

ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

e, per conoscenza:

- ALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
- ALLA DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFERICI DEL TESORO
- ALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI - MINISTERO DELL'INTERNO
- ALLE PREFETTURE DELLA REPUBBLICA
- AL COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
- ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA
- ALLA BANCA D'ITALIA - SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Com'è noto, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.4 del 7 gennaio 1986 (Serie generale), sono stati pubblicati i Decreti Ministeriali 20 dicembre 1985 riguardanti il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentodiciannove istituti diocesani (I.D.S.C.) o interdioesani (I.I.S.C.) per il sostentamento del clero.

In relazione a quanto sopra ed in applicazione dell'art.28 della legge 20 maggio 1985, n.222, sono estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti in tutte le diocesi italiane, eccezione fatta, per il momento, per quelle di Trento e Bolzano-Bressanone.

Poichè a norma del citato art.28 della legge n.222/1985 i patrimoni dei menzionati enti beneficiari estinti sono trasferiti di diritto ai corrispondenti cennati Istituti per il sostentamento del clero, si fa presente che, per ottenere operazioni di tramutamento al portatore o di rimborso di certificati nominativi intestati ai predetti enti beneficiari, gli Istituti interessati devono presentare, insieme ai titoli nominativi di

cui trattasi, la seguente documentazione:

- domanda, in carta libera, del presidente dell'Istituto diocesano o interdiocesano per il sostentamento del clero;
- copia autentica dello statuto dell'Istituto richiedente;
- copia autentica della deliberazione dell'organo dell'Istituto che, a norma dello statuto, è abilitato a compiere atti di alienazione.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che le autentiche possono essere effettuate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e che, a norma dell'art.86 del Testo Unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14 febbraio 1963, n.1343 "sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo i titoli di debito pubblico, le domande per operazioni relative a detti titoli, i documenti esibiti a corredo delle cennate domande, nonché le quietanze per il rimborso dei titoli stessi".

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro, con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro e con il Ministero dell'Interno - Direzione Generale degli Affari dei Culti.

IL DIRETTORE GENERALE

*Paolo Raveggi*